







ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale Servizio competitività delle aziende agricole

Allegato alla Det. n. 101 Prot. 3223 del 28.2.2022

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Reg. (UE) N. 1305/2013

MISURA 6.1 - AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO

DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO

BANDO ANNUALITA' 2022









INDICE

1.	Descrizione e finalità del tipo d'intervento	<u>рад. 3</u>
2.	Principali riferimenti normativi	рад. 3
3.	Dotazione finanziaria	рад. 4
4.	Beneficiari	рад. 4
5.	Requisiti di ammissibilità	рад. 4
	a) Ambiti di applicazione	рад. 4
	b) Condizioni di ammissibilità relativi al beneficiario	рад. 5
	c) Condizioni di ammissibilità relativi alla domanda	pag. 8
6.	Spese ammissibili	<i>pag.</i> 9
7.	Modalità di finanziamento	<i>pag.</i> 9
8.	Soggetti responsabili dell'attuazione	pag. 9
9.	Criteri di selezione	pag. 9
10.	Procedura di selezione delle domande	pag. 10
11.	Procedure operative:	
	a) Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale	pag. 11
	b) Presentazione della domanda di sostegno	pag. 11
	c) Approvazione graduatoria	pag. 12
	d) Istruttoria della domanda di sostegno e concessione del sostegno	pag. 12
	e) Presentazione delle domande di pagamento	pag. 13
	f) Revisione del business plan	pag. 14
	g) Correzione errori palesi	pag. 14
12.	Impegni del beneficiario	pag. 15
13.	Recesso dagli impegni (rinuncia)	pag. 15
14.	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	pag. 16
15.	Ritiro di domande di sostegno, di pagamento e altre dichiarazioni	pag. 16
16.	Revoche, riduzioni ed esclusioni	pag. 17
17.	Disposizioni per l'esame dei reclami	pag. 18
18.	Monitoraggio e valutazione	pag. 18
19.	Disposizioni in materia di informazione e pubblicità	pag. 19
20.	Informativa trattamento dati personali	<i>pag.</i> 19
21.	Disposizioni finali	pag. 19
	Elenco allegati	pag. 19









1. Descrizione del tipo d'intervento

La sottomisura 6.1 "aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" è articolata in un unico tipo d'intervento (6.1.1) e contribuisce direttamente alla focus area 2B) "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale". A tal fine sostiene, attraverso un premio forfettario di insediamento, l'avvio di nuove imprese gestite da giovani agricoltori che si insediamo per la prima volta nell'azienda agricola in qualità di capo azienda. Il premio forfettario di insediamento è concesso previa presentazione e approvazione di un business plan.

2. Principali riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 65 sull'ammissibilità delle spese;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Sardegna (PSR), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5893 del 19.08.2015 e modificato, in ultimo, con Decisione C(2021) 8379 final del 15.11.2021;
- Legge n. 898/86 Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e s.m.i (legge n 300/2000);
- Legge n. 241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa", e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59
- Decreto MIPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della PAC 2014-2020
- Decreto MIPAAF del 08 febbraio 2016, n. 3536. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";









- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10181/330 del 7/7/2016. PSR2014/2020 Delega ad Argea delle attività di ricezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento;
- Determinazione dell'AdG n 10409-351 del 12.7.2016 concernente "Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020";
- Decreto n. 9242481 del 15.10.2020 della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea del MIPAAF che a titolo definitivo riconosce ARGEA quale Organismo Pagatore per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 193 Dec A 05 del 27.1.2022 "Disposizioni per l'attuazione dei bandi delle sottomisure 4.1 4.2 e 6.1 annualità 2022".

3. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a € 28.000.000,00.

Tale importo, tenuto conto dell'approssimarsi della chiusura del Programma, non potrà essere in alcun modo integrato con ulteriori risorse comunitarie, nazionali o regionali.

4. Beneficiari del sostegno, importi e aliquote del sostegno

Beneficiari del sostegno sono i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda. Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario per l'avviamento dell'attività imprenditoriale da parte del giovane agricoltore.

I beneficiari del premio devono essere residenti in Sardegna e in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato.

L'importo forfettario del premio per l'avviamento dell'attività imprenditoriale da parte del giovane agricoltore è fissato in € 35.000,00.

In applicazione dell'art. 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014, è escluso il sostegno a giovani che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici già erogati con la medesima finalità della sottomisura 6.1.

5. Requisiti di ammissibilità

a) Ambiti di applicazione

La sottomisura 6.1 si applica a tutto il territorio regionale. Ai fini del presente bando si utilizzano le seguenti definizioni:

"giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

"azienda": tutte le unità usate per l'attività agricola, gestite dal giovane agricoltore e situate nel territorio regionale;

"attività agricola": la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli. Sono quindi escluse la selvicoltura e le attività ad essa connesse, la pesca e l'acquacoltura, le coltivazioni e gli allevamenti per scopi non agricoli;

"capo azienda": una persona fisica in grado di esercitare il controllo sull'azienda, efficace e di lungo periodo, in termini di potere decisionale sulla gestione, sui benefici e sui rischi finanziari ad essa connessi. Qualora nell'azienda più persone fisiche, giovani agricoltori e/o non giovani agricoltori, partecipino al capitale o alla gestione dell'azienda, la responsabilità sulla gestione e sul controllo della stessa deve essere delegata solo ai giovani agricoltori.









b) Condizioni di ammissibilità relativi al beneficiario

<u>a. Età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non ancora compiuti al momento della presentazione</u> della domanda.

La data di presentazione della domanda di sostegno coincide con la data della sua trasmissione telematica.

b. Possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate.

La qualifica e competenza professionale è soddisfatta nei seguenti casi:

- 1) possesso di titolo diploma di laurea in materia agraria, veterinaria, della scienza delle produzioni animali o della scienza delle tecnologie alimentari ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali;
- 2) abilitazione all'esercizio della professione in una delle materie di cui al punto precedente;
- 3) diploma di scuola media superiore in materia agraria;
- 4) possesso del titolo di qualifica rilasciato dall'Istituto Professionale per l'agricoltura a conclusione del terzo anno;
- 5) frequenza di un corso di formazione finalizzato all'acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo;
- 6) svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo (artt. 2094 e 2222 del c.c.) per un periodo di tre anni anche non continuativi, attestata da idonea documentazione (ad es. certificazioni fiscali o previdenziali).

I titoli di studio di cui ai punti da 1 a 4, devono essere conseguiti in Italia presso scuola statale o ad essa parificata ovvero legalmente riconosciuti in Italia se conseguiti all'estero.

Il requisito di cui al punto 5) è soddisfatto qualora il giovane abbia conseguito un attestato di frequenza con profitto, o certificazione delle competenze, di un corso di formazione professionale in campo agricolo purché di durata complessiva pari ad almeno 150, finanziato con risorse pubbliche o autorizzato in regime di autofinanziamento dalla competente amministrazione pubblica ed organizzato da soggetti accreditati ai sensi della vigente normativa (per la Regione Sardegna: Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio Formazione).

Il requisito di cui al punto 6) è soddisfatto qualora il giovane abbia lavorato in qualità di coadiuvante agricolo o familiare, lavoratore/bracciante agricolo subordinato, commisurando in 468 giorni il tempo di lavoro agricolo necessario al raggiungimento della soglia richiesta (a tale fine si considerano le 156 giornate lavorative utili all'operaio agricolo per il riconoscimento di un intero anno contributivo ai fini del diritto alla pensione di anzianità, 1 anno = 156 giorni lavorativi, art.3 del D.L. 30/10/95, n. 449).

In mancanza del requisito <u>di possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate</u>, viene accordato un periodo di proroga non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno. In tale periodo la conoscenza e la competenza professionale può essere conseguita attraverso l'acquisizione di almeno uno dei requisiti sopra indicati ad eccezione del punto 6).

c. Insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Il giovane agricoltore si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014, non oltre i 24 mesi precedenti la presentazione della domanda.

L'insediamento dei giovani agricoltori è ammesso come capi azienda di imprese individuali, società di persone, società cooperative di conduzione e società di capitali. A tal fine:

- nel caso di imprese individuali, il giovane agricoltore deve rivestire la titolarità della ditta;
- nel caso di società di persone o di capitali, il giovane agricoltore deve rivestire il ruolo di









Amministratore e legale rappresentante dell'impresa;

- nel caso di società cooperative di conduzione, il giovane agricoltore deve rivestire il ruolo di Presidente o averne la corresponsabilità nella gestione attraverso la diretta partecipazione al Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito si chiarisce che:

- nel caso che il giovane agricoltore si insedi in qualità di contitolare in società di persone, il premio viene corrisposto a condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al socio giovane agricoltore in modo tale per cui le decisioni del giovane agricoltore non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Pertanto nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c), il socio giovane agricoltore dovrà essere anche amministratore della società. Qualora il socio giovane agricoltore non sia amministratore unico, dovrà inoltre avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il socio giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Le condizioni sopraesposte dovranno essere mantenute per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.
- se il giovane agricoltore si insedia in una società di capitali o cooperativa, il premio viene corrisposto solo se il giovane stesso acquisisce la qualifica di socio e riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione dell'azienda medesima (esempio: amministratore delegato o membro del C.d.A.) e comunque in modalità tale per cui le decisioni del giovane non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) il giovane agricoltore dovrà essere socio di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri amministratori specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Nella Società per azioni (s.p.a.) il giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di amministratore e rappresentare la società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. In presenza di C.d.A. il giovane agricoltore dovrà rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. Nella Società cooperativa il giovane agricoltore dovrà essere socio ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione e la rappresentanza della società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. In presenza di C.d.A. il giovane agricoltore dovrà rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. Nella Società in accomandita per azioni, il giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie) per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. In presenza di C.d.A. il giovane agricoltore dovrà rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. La responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Tali condizioni dovranno essere mantenute per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.

La data di primo insediamento per le imprese individuali e le nuove società coincide con la data di inizio attività indicata nella Comunicazione Unica d'Impresa all'Ufficio del Registro delle Imprese mentre nel caso di società esistente per data di primo insediamento si intende la data di nomina del giovane al ruolo di capo azienda come sopra definito.









La condizione di primo insediamento è verificata sulla base dei seguenti elementi:

- 1) il giovane non ha beneficiato di finanziamenti pubblici già erogati con la medesima finalità della sottomisura 6.1;
- il giovane agricoltore non è stato titolare di partita IVA per l'attività agricola oltre i 24 mesi precedenti la presentazione della domanda. L'eventuale precedente iscrizione all'IVA per l'esercizio di attività diverse da quella agricola non costituisce pregiudizio per l'ammissibilità della domanda;
- il giovane agricoltore non è stato titolare di ditta individuale in campo agricolo o non ha rivestito ruoli in società con le suddette caratteristiche di capo azienda, oltre i 24 mesi precedenti la presentazione della domanda;
- 4) l'insediamento non deve riguardare la costituzione ex novo di società tra coniugi nel caso in cui uno sia o sia stato già titolare di un'azienda agricola individuale o rappresentante legale di società o corresponsabile in cooperative, né è ammesso l'insediamento in una società preesistente qualora fra i soci amministratori figuri l'altro coniuge;
- 5) l'insediamento non deve avvenire in un'azienda che deriva da passaggio di titolarità dell'azienda anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", avvenuto dopo il 1.1.2021) fatta salva l'incapacità professionale di lunga durata del coniuge. Tale divieto è limitato ai terreni, facenti parte dell'azienda preesistente, di cui il coniuge può disporre la cessione, legittimamente ed autonomamente (terreni in proprietà esclusiva);
- 6) l'insediamento è ammesso esclusivamente in un'azienda condotta a titolo di proprietà o affitto, o in concessione da enti pubblici;
- 7) l'insediamento è ammesso anche in una azienda già oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla misura 112 del PSR 2007-2013 nel caso in cui il beneficiario abbia concluso il periodo di impegno.

Sono esclusi premi plurimi nella stessa azienda. Non è ammissibile l'insediamento in una azienda in cui si è già insediato un giovane con i precedenti bandi della sottomisura 6.1.

Al fine di evitare il frazionamento di aziende agricole preesistenti e la creazione di condizioni artificiali per l'accesso al sostegno finalizzato, in particolare, a favorire il ricambio generazionale, non sono ammesse:

- l'insediamento su superfici che derivano dal passaggio per atto "tra vivi" (successivo al 1.1.2021) di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti/affini di 1° grado di età inferiore ai 55 anni, fatta salva l'incapacità professionale di lunga durata del parente; tale esclusione non può essere elusa con la costituzione ex novo di società con i parenti/affini;
- l'insediamento in un'azienda che deriva dal frazionamento per atto "tra vivi" (successivo al 1.1.2021) di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti/affini fino al 1° grado (genitori e figli; suoceri, generi e nuore; figli del solo coniuge).

Tali esclusioni sono limitate ai terreni, facenti parte dell'azienda preesistente, di cui i parenti/affini possono disporre la cessione, legittimamente ed autonomamente (terreni in proprietà esclusiva o in comunione di beni).

Si specifica inoltre che i beneficiari:

- devono essere residenti in Sardegna e in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato;
- devono iscriversi all'INPS gestione agricola, entro la data di conclusione del business plan e mantenere l'iscrizione per tutto il periodo di impegno.









Al momento della presentazione della domanda di sostegno il giovane agricoltore, la società o cooperativa devono risultare iscritti nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. e all'Anagrafe delle aziende agricole.

c) Condizioni di ammissibilità relativi alla domanda

a. Dimensione economica dell'azienda compresa tra 15.000 e 200.000 euro

La dimensione economica viene calcolata, con riferimento alla situazione iniziale dell'azienda agricola descritta nel business plan allegato alla domanda, mediante la determinazione della Produzione Standard Totale (PST) aziendale. La PST viene calcolata attraverso l'applicazione dei coefficienti unitari di PS all'ordinamento produttivo dell'azienda (si veda la scheda di conversione di cui all'Allegato A).

Gli ordinamenti colturali e la consistenza degli allevamenti da prendere in considerazione sono quelli riportati nel piano colturale dell'ultimo fascicolo aziendale validato rispetto alla data di presentazione della domanda.

Le aziende che praticano colture o che allevano specie di animali per le quali manca il corrispettivo valore della Produzione Standard (PS) ad ettaro od a capo, dovranno calcolare il relativo valore quale sommatoria delle vendite aziendali, degli impieghi in azienda, degli autoconsumi e dei cambiamenti nel magazzino, al netto degli acquisti e della sostituzione (rimonta) del bestiame. Il valore deve intendersi "franco azienda", al netto dell'IVA e di altre eventuali imposte sui prodotti, ed esclusi gli aiuti pubblici diretti.

Ai sensi del DM 12 gennaio 2015 n. 162, sono prese in considerazione soltanto le superfici di cui il richiedente ha provato la disponibilità nel fascicolo aziendale.

Il calcolo della Produzione Standard Totale dell'azienda deve tener conto di tutti i terreni inseriti in fascicolo, ma la dimensione minima di 15.000 euro deve essere raggiunta con i terreni in proprietà, affitto o concessione da Enti Pubblici.

b. Presentazione di un business plan

Il sostegno è subordinato alla presentazione di un business plan, sulla base del modello di cui all'**Allegato B**, che contenga le seguenti informazioni essenziali:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola;
- il nominativo del giovane richiedente l'aiuto;
- il percorso imprenditoriale e le necessità di sostegno finanziario per l'avviamento dell'attività di impresa;
- le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
- i tempi di realizzazione delle tappe essenziali e i risultati attesi per ciascun obiettivo;
- i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività;
- la partecipazione alle attività di formazione della sottomisura 1.2. se attivate;
 - l'impegno del giovane richiedente l'aiuto a conseguire le conoscenze e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di concessione del sostegno, qualora non possedute alla data di presentazione della domanda.

Il business plan deve inoltre prevedere che il giovane agricoltore, ovvero la società o cooperativa, si conformi alla definizione di "agricoltore in attività" di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.









Il business plan deve essere avviato entro nove mesi dalla data della concessione del sostegno e completato entro quattro anni dalla stessa data.

6. Spese ammissibili

Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario per l'avviamento dell'impresa, pertanto non è prevista la rendicontazione del premio.

7. Modalità di finanziamento

Il sostegno è erogato in due rate di valore decrescente:

- la prima rata del sostegno, pari al 70% dell'importo del premio, è erogata dopo l'atto di concessione previa costituzione della polizza fideiussoria pari al 100% del valore della prima rata;
- la seconda rata, pari al 30%, è erogata a saldo, ed è subordinata alla verifica della conclusione e della corretta esecuzione del business plan. Il business plan deve concludersi entro quattro anni dalla concessione dell'aiuto.

8. Soggetti responsabili dell'attuazione

ARGEA Sardegna è l'ente incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di sostegno e pagamento presentate sulla sottomisura 6.1.

Il Servizio Territoriale competente di Argea Sardegna, ricevute le domande, provvede ad individuare il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 40/1990 e ss.mm.ii.

La struttura responsabile del procedimento istruttorio è, pertanto, Argea Sardegna, presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre memorie e/o documenti.

Argea Sardegna è anche l'Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti.

9. Criteri di selezione

I Criteri di selezione approvati nel corso dell'16° Comitato di Sorveglianza del PSR prevedono che le domande di sostegno vengano valutate sulla base dei seguenti criteri di priorità:

Principio di selezione: Qualificazione del giovane agricoltore (titolo di studio, formazione professionale, esperienza professionale in ambito agricolo)

Criterio di priorità	Punti
a) Laurea magistrale in materia agraria, veterinaria, della scienza delle produzioni animali o della scienza delle tecnologie alimentari o equipollenti	6
b) Laurea triennale in materia agraria, della scienza delle produzioni animali o della scienza delle tecnologie alimentari o equipollenti	5
c) Diploma di scuola media superiore in materia agraria	3
d) Qualifica rilasciata dall'Istituto Professionale per l'agricoltura a conclusione del terzo anno	2
e) Attestato di frequenza di un corso di formazione finalizzato all'acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo	1
f) Svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo (artt. 2094 e 2222 del c.c.) per un periodo di tre anni - anche non continuativi	1
g) Possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, al momento della presentazione della domanda	1
Punteggio massimo parziale	8









Principio di selezione: Caratteristiche e localizzazione dell'azienda

Criterio di priorità	Punti
h) Localizzazione prevalente dell'azienda nelle zone rurali D	3
i) Localizzazione prevalente dell'azienda nelle zone rurali C	2
I) Localizzazione prevalente dell'azienda nelle zone rurali B	1
m) Localizzazione prevalente dell'azienda in area Natura 2000	1
n) Insediamento in un'azienda agricola precedentemente condotta da un agricoltore di età maggiore di 67 anni	2
o) Insediamento in un'azienda di provenienza non familiare	5
p) Insediamento in un'azienda di cui il richiedente ha la proprietà prevalente dei terreni	3
Punteggio massimo parziale	14

I criteri di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Il punteggio massimo attribuibile per domanda è pari a 22 punti. Le domande con punteggio inferiore a 2 non sono ammissibili a finanziamento. In ogni caso, il punteggio deve essere raggiunto con almeno due criteri di priorità.

I punteggi dei criteri di selezione sopra riportati, sono dichiarati e attribuiti in autovalutazione dal richiedente al momento della compilazione della domanda di sostegno.

In caso di parità di punteggio, la preferenza sarà determinata dalla minore età del richiedente.

Note esplicative sull'attribuzione dei criteri di priorità:

I requisiti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) sono alternativi tra loro e non cumulabili.

La priorità prevista per l'insediamento in un'azienda agricola precedentemente condotta da un agricoltore di età maggiore di 67 anni può essere attribuita solo se il subentro è avvenuto entro 12 mesi dalla cessazione dell'attività da parte dell'agricoltore, se questi ha condotto l'azienda per almeno 5 anni ed era regolarmente iscritto all'Anagrafe delle aziende agricole. La cessione al giovane (o alla società) deve riguardare l'intera azienda. La chiusura della P.IVA e dell'iscrizione alla CCIAA da parte del cedente devono essere precedenti all'insediamento del giovane.

Per i criteri di priorità relativi ai punti h), i), l), m) e p) si deve tener conto di tutta la consistenza territoriale presente nel fascicolo.

Per il requisito di cui al punto o) si specifica che per ambito familiare si intende fino al secondo grado di parentela. Tale priorità non può quindi essere riconosciuta nei seguenti casi:

- insediamento in terreni che il giovane (o la società) conduce in affitto, di proprietà di parenti del richiedente fino al secondo grado;
- insediamento in terreni di proprietà del giovane (o della società) acquisiti da parenti del richiedente fino al secondo grado;
- insediamento in terreni precedentemente condotti in affitto o altro titolo da parenti fino al secondo grado del richiedente.

Tali condizioni non possono essere eluse mediante la creazione di condizioni artificiali per acquisire la priorità (ad es.: passaggio di proprietà "indiretto" per il tramite di un soggetto intermedio non parente).

In ogni caso il requisito di cui al punto o) non è compatibile con il requisito di cui al punto n) qualora l'agricoltore di età maggiore di 67 anni sia un parente di primo o secondo grado del giovane.

Durata dei requisiti

Il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti di accesso alla misura e di quelli che determinano priorità per almeno 5 anni dalla data della concessione dell'aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve la cause di forza maggiore e le circostanze non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

10. Procedura di selezione delle domande

La selezione delle domande di sostegno ammissibili è effettuata mediante procedura "a graduatoria",









sulla base di punteggi riferiti ai parametri oggettivi predeterminati e precedentemente riportati, che ciascun richiedente deve dichiarare all'atto della compilazione della domanda di sostegno (autovalutazione).

11. Procedure operative

a) Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare una domanda di sostegno hanno l'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale (fascicolo personale in caso di ditta individuale o fascicolo della società in caso di insediamento in una società), ai sensi dell'articolo 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti.

I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori, è pertanto fondamentale il corretto aggiornamento del fascicolo.

Eventuali documenti, informazioni e dati essenziali all'istruttoria che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione, non presenti nel fascicolo aziendale, nonostante posseduti all'atto della validazione e/o all'atto della domanda, non potranno essere sanati.

Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell'Organismo Pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti, indicati dall'agricoltore stesso e utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda.

b) Presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 1.4.2022 e il 2.5.2022 utilizzando il portale del sistema informativo dell'organismo pagatore Argea.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti.

Non è consentito avere in corso più domande di sostegno a valere sullo stesso bando.

La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel portale del sistema informativo dell'organismo pagatore Argea, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, sottoscritta con firma digitale OTP e trasmessa/rilasciata per via telematica utilizzando il medesimo portale. Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base del comune in cui ha sede l'azienda (vedasi **Allegato D**); nel caso di azienda ricadente su più territori il Servizio competente è quello nel quale è ubicata la prevalenza dei terreni.

Non sono ricevibili domande di sostegno compilate manualmente su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al portale, sono:

- i Centri Assistenza Agricola (CAA); le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
- i liberi professionisti abilitati e incaricati della redazione del business plan. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.

Unitamente alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione in formato pdf:

- business plan (redatto sulla base dello schema di cui all'**Allegato B**) sottoscritto dal richiedente e dal tecnico progettista incaricato; se firmato digitalmente il documento dovrà mantenere il formato pdf senza ulteriori estensioni (ad esempio p7m) oppure essere caricato all'interno di archivi ZIP, RAR o 7ZIP;
- integrazione alla domanda di sostegno (redatto sulla base dell'Allegato C), sottoscritta dal









richiedente, scannerizzata e convertita in pdf e corredata di copia di un documento di identità;

- ulteriori documenti necessari ai fini dell'attribuzione del punteggio ove ricorrano i casi:
 - attestato di frequenza con profitto, o certificazione delle competenze, rilasciato al termine di un corso di formazione secondo le specifiche indicate nel bando;
 - certificazioni fiscali e/o previdenziali relativa allo svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo.

Specifiche in caso di insediamento in società

Nel caso di insediamento in società, occorre la deliberazione di approvazione del business plan da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) e di autorizzazione per il giovane agricoltore a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge. La domanda di sostegno deve essere compilata partendo dal fascicolo aziendale della società.

c) Approvazione graduatoria unica regionale

Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla chiusura del bando, approva e pubblica la graduatoria unica regionale redatta in base ai punteggi e alle informazioni dichiarate dai beneficiari.

L'atto di approvazione della graduatoria unica regionale riporta l'elenco delle domande finanziabili e l'elenco delle domande non finanziabili per esaurimento di risorse,.

Per ciascun richiedente la graduatoria indicherà:

identificativo della domanda;

- CUAA:
- punteggio attribuito e preferenze applicate;
- · posizione in graduatoria;
- spesa totale e importo dell'aiuto.

La graduatoria sarà integralmente pubblicata a mezzo affissione all'apposito Albo e nel sito web regionale

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alle preferenze applicate, alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione dal finanziamento (sono finanziabili tutte le domande che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 2 punti e che sono collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite.

Nel caso in cui in fase istruttoria si dovessero liberare risorse a seguito di riposizionamento, rinunce, riduzioni del contributo richiesto o archiviazione del progetto, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

d) Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto

La domanda di sostegno è ricevibile se debitamente compilata conformemente al modello presente sul portale ARGEA rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste e corredata della documentazione essenziale indicata nel precedente punto b).

ARGEA provvede ai controlli amministrativi sulle domande di sostegno finanziabili, al fine di verificare la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e nazionale o dal programma di sviluppo rurale, e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno comprendono la verifica dei criteri di ammissibilità e selezione e degli altri obblighi relativi alla concessione del sostegno sul 100% delle domande finanziabili, utilizzando le apposite check list.

I punteggi e la posizione della domanda nella graduatoria unica regionale sono definitivamente assegnati al completamento dell'istruttoria.

Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, fatti salvi gli errori palesi come più avanti indicati, l'Ufficio procederà all'archiviazione dell'istanza e il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento di concessione del sostegno









emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il sopralluogo in azienda nella fase istruttoria non è obbligatorio, ma dovrà essere riservato ai soli casi per i quali l'ufficio responsabile ritenga indispensabile una verifica in situ e solo in caso di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dal richiedente.

Qualora fossero necessarie integrazioni, l'ufficio istruttore può richiedere, per una sola volta, la documentazione integrativa. L'integrazione non può riguardare gli elementi essenziali del procedimento istruttorio contenuti nel fascicolo aziendale e che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione.

In tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica e assegnando un termine perentorio di 10 giorni per la presentazione della documentazione. Il termine per la conclusione del procedimento viene sospeso per il periodo necessario ad acquisire la documentazione integrativa.

In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio (comprensivo delle check list).

La fase d'istruttoria si conclude con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento che deve essere recepito con determinazione dirigenziale attraverso:

- il provvedimento di concessione del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, entità del premio e termine di conclusione delle operazioni;
- il provvedimento di diniego del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

In caso di diniego del finanziamento deve essere inviata al richiedente una comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità. In tale comunicazione devono essere indicati, in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio di 10 giorni entro il quale presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente competente, cui seguirà comunicazione di diniego del finanziamento, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione, i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

L'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento devono concludersi entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

e) Presentazione della domanda di pagamento

- Domanda di pagamento della prima rata

La prima rata del sostegno, pari al 70% dell'importo del premio, deve essere richiesta entro 3 mesi dalla concessione, previa costituzione della polizza fideiussoria pari al 100% del valore della prima rata. La durata minima della garanzia fideiussoria è di cinque anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno. La garanzia resterà operante fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo pagatore.

Per l'inoltro della domanda di pagamento e della relativa documentazione il beneficiario, entro il termine sopra indicato, può richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata.









- Domanda di pagamento della seconda rata

La seconda rata del sostegno, pari al 30% dell'importo del premio, è erogata a saldo, ed è subordinata alla verifica della conclusione e della corretta esecuzione del business plan, il quale deve concludersi in ogni caso entro quattro anni dalla concessione dell'aiuto.

L'erogazione della seconda rata deve essere richiesta entro 2 mesi dal termine fissato per la conclusione del business plan aziendale, presentando insieme ad essa una relazione, a firma di un tecnico abilitato, sull'effettiva conclusione degli interventi previsti, riportante i risultati raggiunti in merito alle tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda e agli altri punti descritti nel business plan e, ove necessario, l'indicazione dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale.

I beneficiari sono informati sugli obblighi in materia di controlli in loco e che, ai sensi dell'articolo 59.7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

f) Revisione del business plan

Entro la scadenza del periodo previsto per la conclusione del business plan, sulla base di comprovate esigenze, potranno essere presentate, al massimo, due richieste di revisione del business plan a firma di un tecnico abilitato. Le modifiche non devono in nessun caso modificare gli obblighi, gli impegni e vincoli imposti dal bando e dai Regolamenti UE.

La revisione del business plan è necessaria in caso di modifica degli obiettivi di sviluppo aziendali e/o degli eventuali investimenti previsti, ovvero qualora vi sia un cambiamento sostanziale dell'ordinamento produttivo aziendale.

g) Correzione errori palesi

L'articolo 59, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di sostegno e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

I beneficiari che informano le competenti autorità in merito all'inesattezza delle domande di sostegno o di pagamento non dovrebbero essere oggetto di sanzioni amministrative, indipendentemente dalla causa dell'inadempienza, purché non siano stati informati dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco o l'autorità non li abbia già informati dell'esistenza di eventuali inadempienze nella loro domanda di aiuto o di pagamento.

L'articolo 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle procedure di controllo, precisa che le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

A tal fine si chiarisce che:

- sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore;
- non sono considerabili errori palesi le informazioni e/o i dati contenuti nella domanda di aiuto riferiti alle condizioni di ammissibilità da cui potrebbe derivare la concessione di un aiuto o il pagamento di un importo più elevato;
- le rettifiche di domande di sostegno devono essere esaminate individualmente e, in caso di accettazione, deve esserne indicata con precisione la o le ragioni, segnatamente la mancanza di rischio di frode nonché la data della rettifica e la persona responsabile. L'ufficio responsabile predispone e conserva un resoconto sui casi per i quali ha riconosciuto l'esistenza di errori palesi.

Di seguito si riportano alcuni esempi di irregolarità che possono generalmente essere considerate









errori palesi:

- a) semplici errori di scrittura messi in evidenza in occasione dell'esame di base della domanda:
- caselle non compilate oppure informazioni mancanti,
- codice statistico o bancario erroneo.
- b) errori individuati in occasione di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):
- errori di calcolo;
- contraddizioni tra le informazioni trasmesse nello stesso modulo di domanda di sostegno;
- contraddizioni tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda e la domanda stessa (ad esempio: carte o passaporti in contraddizione con i dati che figurano nella domanda).

12. Impegni del beneficiario

Il beneficiario del sostegno deve rispettare i seguenti impegni:

- 1) condurre l'azienda in qualità di capo azienda per almeno 5 anni a decorrere dalla data della concessione del sostegno;
- 2) se non posseduto alla data di presentazione della domanda, acquisire il requisito della conoscenza e competenza professionale massimo entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;
- 3) conformarsi alla definizione di "agricoltore attivo" di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data dell'insediamento e mantenere il requisito per tutto il periodo di impegno;
- 4) avviare il piano di sviluppo aziendale (business plan) entro nove mesi dalla data della concessione del sostegno e completarlo entro quattro anni dalla stessa data; a tale proposito si specifica che:
 - a) Il business plan si considera avviato quando il giovane agricoltore ha effettivamente iniziato l'attività agricola almeno attraverso l'acquisto di mezzi di produzione (acquisto concimi, fitofarmaci, sementi, mangimi, ecc.) o altre spese necessarie all'esercizio dell'attività;
 - b) Il business plan si considera completato quando si verificano tutte le seguenti condizioni:
 - sono stati raggiunti gli obiettivi di sviluppo aziendale indicati nel piano aziendale;
 - sono stati realizzati gli eventuali investimenti materiali e immateriali necessari al raggiungimento degli obiettivi;
 - il giovane agricoltore ha acquisito la qualifica e competenza professionale qualora non posseduta al momento della presentazione della domanda;
 - il giovane agricoltore, ovvero la società o cooperativa, si è conformato al requisito di "agricoltore attivo" qualora non posseduto al momento della presentazione della domanda;
 - il giovane agricoltore risulta iscritto all'INPS gestione agricola;
 - si è dato avvio alla vendita dei prodotti aziendali.
- 5) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e "ex post" e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- 6) mantenere l'iscrizione all'INPS gestione agricola fino alla fine del periodo d'impegno;
- 7) il beneficiario per tutto il periodo di impegno di cui al punto 1) deve inoltre:
 - garantire la dimensione economica minima prevista dal bando in termini di Produzione Standard;
 - adempiere agli obblighi di monitoraggio e valutazione di cui al paragrafo 18;
 - partecipare, qualora attivate, alle attività di informazione, erogate da Laore nell'ambito della sottomisura 1.2.

13. Recesso dagli impegni (rinuncia)

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore sul portale









dell'organismo pagatore Argea.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, il recesso comporta la decadenza totale dell'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi.

14. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali al beneficiario non viene richiesto il rimborso, né parziale né integrale, per il mancato rispetto degli impegni assunti.

Le cause di forza maggiore che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- a) decesso dell'agricoltore (certificato di morte)
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore (eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentono lo svolgimento della specifica attività professionale)
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno (provvedimento dell'autorità pubblica che dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate);
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda (provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche);
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento (denuncia alle forze dell'ordine);
- f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico (certificato dall'autorità sanitaria competente o da un veterinario riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, che attesta la presenza dell'epizoozia);
- g) fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale (ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente).

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà".

Altre cause di forza maggiore possono essere valutate dall'Organismo pagatore. La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione C (88) 1696 della Commissione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/259 del 6 ottobre 1988.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

15. Ritiro di domande di sostegno di pagamento e altre dichiarazioni

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto e tale ritiro è registrato dall'ufficio istruttore competente sul portale dell'Organismo pagatore Argea.

Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti che intende ritirare o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali









documenti che presentano inadempienze. I ritiri delle domande di sostegno, domande di pagamento o altre dichiarazioni riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Pertanto, qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario, le somme eventualmente erogate sono recuperate integralmente e sono recuperati anche gli interessi. Gli interessi sono calcolati per il periodo che va dalla data di valuta del pagamento alla data del provvedimento di decadenza dell'operazione.

16. Revoche, riduzioni ed esclusioni

In materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Inoltre, il provvedimento di concessione può essere revocato dall'organo concedente quando il soggetto beneficiario:

- a) non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti;
- b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- c) non ottemperi a specifiche prescrizioni del PSR, del relativo bando e dei singoli atti di concessione;
- d) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

In ogni caso, la mancata ottemperanza dei seguenti *impegni essenziali* comporta la decadenza totale dall'aiuto concesso al giovane agricoltore e la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi calcolati:

- se non posseduto alla data di presentazione della domanda, acquisire il requisito della conoscenza e competenza professionale entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;
- rimanere insediato nell'azienda in qualità di "capo azienda" per tutto il "periodo di impegno";
- conformarsi alla definizione di "agricoltore attivo" di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data dell'insediamento;
- avviare il piano di sviluppo aziendale entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e completarlo entro quattro anni dalla stessa data;
- mantenere, per tutto il periodo di impegno, la dimensione economica minima prevista in termini di Produzione Standard;
- mantenere l'iscrizione all'INPS gestione agricola fino alla fine del periodo d'impegno;
- adempiere agli obblighi di monitoraggio e valutazione;
- consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e le verifiche periodiche.

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

- Riduzioni

La mancata ottemperanza degli *impegni accessori* sotto riportati comporta l'applicazione delle percentuali di riduzione del sostegno concesso indicate nella seguente tabella:









Inadempienza	Livello di infrazione dell'impegno			Media	Percentuale
	Gravità	Entità	Durata	punteggio	di riduzione
Mancata comunicazione di informazioni e dati richiesti per il monitoraggio e la valutazione	Alto	Medio	Basso	3	10%
Mancata partecipazione alle attività di informazione nell'ambito della sottomisura 1.2 indicate nel business plan, se attivata da LAORE	Basso	Basso	Basso	1	3%

17. Disposizioni per l'esame dei reclami

In riferimento a quanto previsto nella sezione 15.1.2.2 del PSR, si dispone quanto segue.

Il ricorso gerarchico è un rimedio amministrativo ammesso, a tutela del cittadino, per motivi sia di legittimità che di merito per ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo non definitivo. Può essere proposto da chi ha interesse ad ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo non definitivo a lui sfavorevole adottato da Argea.

Il ricorso gerarchico deve essere indirizzato al Direttore Generale di Argea per i procedimenti di competenza (in quanto gerarchicamente superiore al dirigente che emanato l'atto impugnato).

Il ricorso deve pervenire ad Argea improrogabilmente entro 30 giorni consecutivi, che decorrono:

- per i soggetti indicati espressamente nell'atto: dalla sua comunicazione in via amministrativa (o dalla eventuale notifica dell'atto impugnato). In mancanza, dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza:
- per coloro che non sono direttamente indicati nel provvedimento: dalla data di pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza.

Trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, se la Direzione Generale non ha comunicato la propria decisione al ricorrente, il ricorso si intende respinto (c.d. silenzio-rigetto).

In tal caso, l'interessato può proporre un ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente (Tar Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo dello Stato.

18. Monitoraggio e valutazione

A norma dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare all'Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

I beneficiari sono informati dell'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti di monitoraggio e valutazione. A tal fine saranno possibili invii di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità a incontrare i rilevatori. I dati personali sono richiesti unicamente al fine di adempiere agli obblighi di gestione, controllo audit, monitoraggio e valutazione, sono trattati unicamente per tali finalità e a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati (direttiva 95/46/CE e regolamento (CE) n. 45/2001).

L'Organismo pagatore può adottare provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, qualora l'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti non venga rispettato dal beneficiario determinando gravi carenze nel sistema di monitoraggio e valutazione. La sospensione è annullata dall'Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'Autorità di gestione e/o del Servizio competente in materia di monitoraggio e valutazione, di aver rimediato alla situazione.









19. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

I beneficiari della misura 6.1 sono esentati dagli obblighi di informazione e pubblicità, non essendo possibile individuare una sede idonea per informare il pubblico sul sostegno del FEASR (lettera b) dell'allegato III, parte 1, punto 2.2, del Regolamento (UE) n. 808/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 669/2016).

20. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'attuazione del presente bando.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna legalmente rappresentata dal Presidente della Regione pro tempore:

Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari - tel. 070 6067000

Mail: presidente@regione.sardegna.it - presidenza@pec.regione.sardegna.it

Responsabile Protezione dati

Con DPR n.51/10331 del 25 maggio 2018 è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Regione Sardegna che può essere contattato ai seguenti riferimenti:

tel. 070 606 5735 - Mail: rpd@regione.sardegna.it - rpd@pec.regione.sardegna.it

Responsabili del trattamento

La Regione Autonoma della Sardegna può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, questi soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. La Regione Sardegna formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento" e sottopone tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

In relazione al trattamento dei dati, con riferimento all'Agenzia ARGEA Sardegna coinvolta nel processo di attuazione della sottomisura 6.1, di seguito si riporta l'indirizzo web consultabile al fine di reperire l'informativa sul trattamento dati:

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93369&na=1&n=10&vd=2

21. Disposizioni finali

Per quanto non riportato bando si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, dell'Assessore, dell'Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente e dell'Organismo pagatore ARGEA.

I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze verranno trattati nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati.

ALLEGATI

- A) Tabella Produzioni Standard
- B) Schema business plan
- C) Integrazione alla domanda di sostegno
- D) Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna e comuni compresi nel relativo territorio di competenza.